Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 novembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 19 NOVEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 75.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1955. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 8.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1955. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 16.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1955. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 90.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1955. — **E. Isolabella e figlio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1955. — **Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1955. — **Società per azioni « Giuseppe e Fratelli Bonaiti » in Calolziocorte:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1955. — **EDI.CE.MI. - Ricostruzione edilizia centro Milano, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1955. — **Società per azioni Fratelli Carapelli, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1955. — **Società autolinee Roma, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1955. — **Ferrovie e tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1955. — **SIO Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1955. — **Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1955. — **Martini e Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1955. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Lonigo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1955. — **S.A.I.T. - Società per azioni industria tabacchi, in Orvieto:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1955. — **« A.S.S.A. », Acciaierie di Susa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1955. — **« S.I.S. » - Società italiana spiriti, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **Società per azioni Fonderie officine Bastianelli, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1955. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6 % - emissione 1928, sorteggiate il 24 ottobre 1955. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6 % - emissione 1949, sorteggiate il 26 ottobre 1955. — **Società Trenno, per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Canapificio e jutificio di Nogara, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1955. — **Società per azioni I. F. Amonn, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1955. — **Metallurgica Vittorio Cobianchi, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1955. — **S. A. italiana tessuti abbigliamento « S. di P. Coen C. », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1955. — **Officine Bossi società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1955. — **Ceramiche Piccinelli, Società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1955. — **Società per azioni Basalti, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1955. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1955. — **Società per azioni « La Vialarda », in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1955.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1955, n. **1059**.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica è fissato, per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 in lire 12.500.000 e dall'esercizio 1955-56 in lire 18.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 5.000.000, relativa agli esercizi 1953-54 e 1954-55 verrà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli 486 e 516 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

All'onere di lire 10.500.000 relativo all'esercizio 1955-56 verrà provveduto a carico del Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1060.
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale sostituito dall'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, è modificato come segue:

« Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettere *a*) e *c*), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), saranno assegnati ai vari reparti od enti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1061.
Norme per la ripartizione in categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La ripartizione in gruppi e categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica aventi diritto alle indennità di cui alle tabelle I e II annesse alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1062.
Proroga della legge 17 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata per un triennio, dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1957, l'efficacia delle disposizioni della legge 17 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni, da ripartire in tre esercizi consecutivi, in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio 1954-55 e di lire 200 milioni per ciascuno dei successivi esercizi 1955-56 e 1956-57, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti.

Art. 2.

Alla spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1954-55 si farà fronte con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

All'altra di lire 200 milioni, relativa all'esercizio 1955-56, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il « Fondo speciale » occorrente per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1063.
Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di 1ª categoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri è aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:

lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle let-

tere *A* ed *A-bis* della tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere *B*, *C*, *D* ed *E*;

lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere *F* e *G*;

lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidità.

Art. 2.

Alla spesa annua di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1954-55, con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 del medesimo stato di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti da perfezionarsi in legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064.

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Art. 2.

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 3.

Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.

Art. 4.

Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

« Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

« L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.

Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1065.

Modifica dell'art. 411 del Codice civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile, è aggiunto il seguente:

« L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 9 novembre 1955, n. **1066.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di ulteriori 40 miliardi di lire per le opere patrimoniali e di ripristino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.

Art. 2.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

Art. 3.

I mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1955-56. Le rate di ammortamento saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 4.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 9 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA — VANONI — ANDREOTTI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1955.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Tavolara ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Tavolara » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° agosto 1955.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1955
Registro n. 45 *Marina, foglio n.* 9

(6010)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Piedimonte a Testaccio, in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 dicembre 1952, n. 17, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Piedimonte porta a Testaccio;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 giugno 1955, n. 1329;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Piedimonte porta a Testaccio, in provincia di Napoli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1955
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 240

(5920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Vito Chietino (Chieti) di un mutuo di L. 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5995)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò (Arezzo) di un mutuo di L. 3.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5991)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare (Chieti) di un mutuo di L. 7.050.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5992)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lentella (Chieti) di un mutuo di L. 2.440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5993)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agrigento di un mutuo di L. 81.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5996)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1955, registro n. 21 Interno, foglio n. 329, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salerno di un mutuo di L. 199.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5997)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rapino (Chieti) di un mutuo di L. 570.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5994)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di L'Aquila di un mutuo di L. 20.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5998)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 12 luglio 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso il posto fonotelegrafico comunale di Flaipano (Udine) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Montenars mediante il circuito 6318 realizzato con un doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(5889)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giorgio Carbonin di Giulio, nato a Venezia il 20 aprile 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Padova in data 26 maggio 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(5938)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 22 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1943, registro n. 8 Marina, foglio n. 67, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del fuochista O. Piazzolla Saverio fu Michele, classe 1920, matricola 10677/Bari, della croce al valor militare « sul campo (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 2 marzo 1943;

Considerato che con decreto Presidenziale in data 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1951, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 424, è stata sanzionata per lo stesso periodo, a favore del militare sopranominato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 15 settembre 1945;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il fuochista O. Piazzolla Saverio fu Michele, classe 1920, matricola 10677/Bari, il decreto Presidenziale in data 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1951, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 424, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare «sul campo», concessa con determinazione 15 settembre 1945, dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 245. — BONATTI

(5648)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Pesarese di consumo », con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 novembre 1955, i poteri conferiti al dott. rag. Angelo Filippo Cappelloni, commissario della Società cooperativa «Pesarese di consumo», con sede in Pesaro, sono stati prorogati al 31 dicembre 1955.

(5932)

Scioglimento della Società cooperativa comunale di consumo fra i lavoratori di Vescovana

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 novembre 1955, la Società cooperativa comunale di consumo fra i lavoratori di Vescovana, costituita con atto del notaio Mazzoncini dott. Rodolfo in data 20 settembre 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore.

(5929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 264

Corso dei cambi del 18 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,82	624,82	624,81	624,83	624,80	624,82	624,83	624,83	624,82	624,85
$ Can.	624,60	624,375	624,50	624,50	625 —	624,50	624,50	624,50	624,50	624,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,79	145,80	145,80	145,77	145,79	145,795	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,95	90,94	91 —	90,98	90,97	90,93	90,93	90,98	90,95	90,95
Kr. N.	87,90	87,92	88 —	87,94	87,87	87,85	87,93	87,94	87,92	87,95
Kr. Sv.	121,18	121,12	121,20	121,12	121,15	121,18	121,20	121,12	121,19	121,25
Fol.	165,45	165,48	165,48	165,46	165,46	165,42	165,44	165,46	165,45	165,45
Fr. B.	12,59	12,592	12,592	12,592	12,592	12,59	12,58	12,59	12,592	12,59
Fr. Fr.	179,15	179,20	179,20	179,18	179,10	179,10	179,15	179,18	179,13	179,15
Fr. Sv. acc.	143,62	143,53	143,53	143,53	143,66	143,62	143,54	143,53	143,615	143,69
Lst.	1758,60	1759,875	1759,875	1759,875	1758,50	1759,50	1759,25	1759,875	1758,625	1759 —
Dm. occ.	149,65	149,63	149,72	149,68	149,62	149,65	149,63	149,68	149,68	149,70

Media dei titoli del 18 novembre 1955

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	60,475
Id. 3,50 % 1902	60,15
Id. 5 % 1935	93,325
Redimibile 3,50 % 1934	79,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,10
Id. 5 % 1936	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1955

Valuta	
1 dollaro USA.	624,83
1 dollaro Can.	624,50
1 Fr. Sv. lib.	145,797
Kr. Dan.	90,955
1 Kr. Norv.	87,935
1 Kr. Sv.	121,16
1 Fol.	165,45
1 Fr. bel.	12,586
100 Fr. Fr.	179,165
1 Fr. Sv. acc.	143,535
1 Lst.	1759,562
1 Marco ger.	149,655

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 262 del 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 17 novembre 1955, la quotazione del «Fr. Sv. acc.» alla Borsa di Milano deve intendersi rettificata in 143,63 anzichè 143,65.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 5 agosto 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Visto il fonogramma n. 23096/12463 in data 24 ottobre 1955, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso presso il Palazzo degli esami nei giorni 24 e 25 novembre 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 10 maggio 1955, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24 e 25 novembre 1955, alle ore 8,30, e la prova pratica del concorso stesso presso questo Ministero via Molise n. 2 Roma, nel giorno 26 novembre 1955, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: BUIZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1955
Registro n. 2, *foglio n.* 77

(6017)

PREFETTURA DI TREVISO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio precedente decreto in data 20 settembre 1955, n. 32541 Sanità, con il quale è stata approvata la graduatoria per il concorso a posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 4966-San. in data 18 febbraio 1954, modificato con decreto prefettizio n. 4966-*bis* Sanità in data 10 luglio 1954;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1955, n. 32542-San., con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche messe a concorso;

Considerato che a seguito della rinuncia da parte dell'ostetrica assegnata alla condotta ostetrica di Follina, è rimasta vacante la sede stessa;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Sartori Giuseppina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Follina.

L'Amministrazione comunale interessata dovrà provvedere alla nomina della vincitrice nel termine più breve possibile e, comunque entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Follina.

Treviso, addì 25 ottobre 1955

Il prefetto: CASTELLUCCI

(5794)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 19328 del 4 agosto 1955, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte degli assegnatari, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Civitella in Val di Chiana (2ª), Sestino (unica) e del consorzio Montevarchi-Bucine (Mercatale);

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso, ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, i seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Lucaccini Beniamino: Montevarchi-Bucine (consorziale di Mercatale);
Sassone Walter: Sestino (unica);
Marcelli Marcello: Civitella in Val di Chiana (2ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 29 ottobre 1955

Il prefetto: GUIDA

(5780)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.